

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAZZOLI e BALDINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1971

Rivalutazione delle indennità di servizio forestale spettanti al personale del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) del Corpo forestale dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, (norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato) sancisce all'articolo 14 che le indennità di alloggio, militare e domestico, corrisposte fino al 31 luglio 1947 al personale del Corpo forestale dello Stato sono soppresse e che in sostituzione è istituita per gli ispettori forestali (ufficiali) a partire dal 1° agosto 1947 una speciale indennità mensile di servizio forestale nelle seguenti misure mensili lorde:

grado	IV	L.	6.000
»	V	»	5.000
»	VI	»	4.500
»	VII	»	4.000
»	VIII	»	3.750
»	IX	»	3.500
»	X	»	3.000

La legge 4 maggio 1951, n. 538, ha elevato l'indennità alle seguenti misure lorde:

grado	IV	L.	12.000
»	V	»	10.000

grado	VI	L.	9.000
»	VII	»	8.500
»	VIII	»	7.500
»	IX	»	6.000
»	X	»	6.000

L'indennità di servizio forestale ha subito, a partire dal 1° luglio 1950, soltanto le variazioni relative al ripristino delle ritenute erariali in virtù del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, e alla maggiorazione delle ritenute erariali in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, 21 aprile 1965, n. 373, e 5 giugno 1965, n. 749, risultando a partire dal 1° marzo 1966 nelle seguenti misure mensili lorde:

grado	IV	L.	13.750
»	V	»	11.170
»	VI	»	10.060
»	VII	»	9.480
»	VIII	»	8.480
»	IX	»	6.840
»	X	»	6.840

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 13 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, sancisce che « al personale del gruppo A (ufficiali forestali) ed ai sottufficiali del Corpo forestale dello Stato è attribuita la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria; alle guardie scelte e alle guardie è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria; al personale del gruppo A, ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie, anche quella di agente di pubblica sicurezza ».

Le qualifiche attribuite agli ufficiali e ai sottufficiali del Corpo forestale dello Stato comportano funzioni e responsabilità equivalenti a quelle degli ufficiali e sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il raffronto tra gli importi dell'indennità mensile forestale ed i corrispondenti importi spettanti agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza rivela una evidente sperequazione come risulta dal seguente prospetto:

INDENNITÀ MENSILI GODUTE DAGLI UFFICIALI DELLE FORZE
DI POLIZIA E DEI CARABINIERI

ISPETTORI
FORESTALI

GRADO	Celibi			Ammogliati			Indenn. forestale
	Indenn. mensile di P.S.	Indenn. alloggio	Totale	Indenn. mensile di P.S.	Indenn. alloggio	Totale	
Generale di brigata (Ispettore generale)	26.920	10.000	36.920	34.920	30.000	64.920	11.170
Colonnello (Ispettore capo) ...	18.280	10.000	28.280	26.180	30.000	56.180	10.060
Tenente-colonnello (Ispettore superiore)	5.180	10.000	15.180	13.180	30.000	43.180	9.480
Maggiore (Ispettore principale)	8.400	10.000	18.400	16.400	30.000	46.400	8.370
Capitano (Ispettore)	7.510	10.000	17.510	16.510	30.000	46.510	6.840
Tenente (Ispettore aggiunto) ..	6.850	10.000	16.850	17.550	30.000	47.550	6.840

Oltre alle indennità di cui sopra gli ufficiali delle forze di polizia godono della seguente indennità mensile di istituto che viene aumentata del 10 per cento al compimento del primo, secondo e terzo sessennio e del 20 per cento al compimento del quarto sessennio:

da generale di brigata a maggiore . . L. 63.000
capitano e tenente » 45.000

Tale sperequazione è venuta a determinarsi perchè le misure delle indennità per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono state continuamente rivedute ed opportunamente rivalutate, mentre l'indennità forestale dal 1° luglio 1950 non ha subito alcuna integrazione.

Se poi si fa un raffronto tra gli emolumenti percepiti dai sottufficiali e dalle guardie forestali e quelli corrisposti agli ufficiali si riscontra una sperequazione anche nel trattamento che viene praticato al personale del Corpo forestale dello Stato. Come è noto,

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

infatti, con la legge 4 maggio 1951, n. 538, è stato esteso con l'articolo 3 ai sottufficiali, guardie scelte e guardie ed allievi guardie del Corpo forestale il trattamento economico previsto per i pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; ciò comporta che, attualmente, a seguito della applicazio-

ne delle leggi 22 dicembre 1969, n. 965, e 22 dicembre 1969, n. 967, gli ufficiali forestali dei gradi iniziali percepiscono emolumenti inferiori di quelli dei sottufficiali e delle guardie.

La dimostrazione viene fornita dal seguente prospetto:

QUALIFICA	Importi mensili netti al 30-6-70	SOTTUFFICIALI E GUARDIE DEL CORPO FORESTALE							
		Importi mensili netti	Maresciallo maggiore	Maresciallo capo	Maresciallo ordinario	Brigadiere	Vice brigadiere	Guardia scelta	Guardia
Ispettore generale .	281.089	al 30-6-70	174.831	154.985	146.411	136.932	131.427	131.365	125.800
Ispettore capo ...	218.624	al 1°-7-70	182.935	163.089	154.603	141.509	135.324	135.365	129.800
Ispettore superiore	182.436	al 1°-1-71	197.215	177.369	168.883	149.609	143.424	139.365	133.800
Ispettore principale	152.730								
Ispettore	136.589								
Ispettore aggiunto	118.475								

Quando si considera che pari sono le qualifiche di polizia rivestite dagli ufficiali e dai sottufficiali, che a questi ultimi vengono corrisposte le indennità aggiornate dei pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che infine nella lettera e nella sostanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, si è inteso riconoscere, come di fatto si è riconosciuto, nei confronti degli ufficiali forestali il titolo a vedersi corrisposta una indennità unica sostitutiva di quelle allora percepite, pare giusto concludere che si deve provvedere ad un aggiornamento dell'indennità forestale riferendola nella sua misura complessiva al coacervo delle indennità speciali di pubblica sicurezza, di alloggio e spese domestiche.

Pare opportuno osservare che l'indennità forestale deve essere intesa come compenso per l'avvenuta soppressione delle indennità

percepite fino al 1948, come corrispettivo per l'espletamento delle funzioni di polizia e come riconoscimento del faticoso servizio che viene svolto in un ambiente geografico impervio e rischioso, che comporta non solo un rilevante consumo di oggetti di vestiario, ma anche frequenti malattie professionali di tipo reumatico.

Gli ufficiali forestali sovrintendono e spesso partecipano direttamente, come disposto dall'articolo 13, secondo comma, del decreto legislativo n. 804 del 1948, non solo al contenzioso formato dalle norme di polizia forestale, spesso abbinate al codice penale (furto, incendi, eccetera) ed ai reati di pubblica sicurezza (accensioni, sparo in abitati, detenzione di armi, eccetera), ma anche a quello formato dalla legislazione in materia di caccia e pesca nelle acque interne.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il complesso del contenzioso del Corpo forestale dello Stato, mediando l'attività

svolta negli ultimi dieci anni, secondo la statistica annuale dell'ISTAT, è il seguente:

	N. reati	Importo contravv.
Pascolo abusivo e contravvenzionale	5.136	314.214.000
Tagli furtivi e contravvenzionali . .	4.570	180.097.000
Incendi	2.835	625.402.000
Diboscamenti e dissodamenti . .	673	111.707.000
Altri reati (caccia, pesca, reg. di P. S., cave, eccetera)	2.517	26.239.000
totali	13.431	1.257.659.000

Le considerazioni esposte hanno consigliato di predisporre il presente disegno di legge, con il quale viene determinata all'articolo 1 la nuova indennità mensile di servizio forestale per il personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato (ufficiali), provvedendo inoltre con l'articolo 2 a collegare l'eventuale aggiornamento di tale indennità alle variazioni che saranno predisposte per l'indennità speciale di pubblica sicurezza, la indennità per spese domestico e governo quadrupedi e l'indennità d'alloggio dei pari

grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il maggior onere della spesa, che in relazione all'attuale entità numerica del personale tecnico superiore forestale (ufficiali) con funzioni di polizia è di circa lire 52 milioni per l'anno finanziario 1970 limitatamente al periodo settembre-dicembre 1970 e di circa lire 195 milioni per l'anno finanziario 1971, con l'articolo 3 viene imputato all'articolo 1701 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'indennità mensile di servizio forestale del personale del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) con funzioni di polizia è fissata, a decorrere dal 1° settembre 1970, nelle seguenti misure mensili lorde:

a) con sede normale di servizio in Comuni con popolazione non inferiore ai 250 mila abitanti:

	Coniugato	Celibe
Direttore generale	85.430	60.820
Ispettore generale	62.090	38.090
Ispettore capo	50.350	28.450
Ispettore superiore	33.450	15.350
Ispettore principale	36.670	18.570
Ispettore	36.680	17.680
Ispettore aggiunto	37.740	17.040;

b) con sede normale di servizio in Comuni con popolazione inferiore a 250 mila abitanti:

	Coniugato	Celibe
Ispettore generale	56.690	37.090
Ispettore capo	38.450	28.450
Ispettore superiore	33.350	15.350
Ispettore principale	36.570	18.570
Ispettore	36.680	17.680
Ispettore aggiunto	37.740	17.040.

A decorrere dal 1° gennaio 1971, l'indennità di cui al precedente comma è fissata nelle seguenti misure mensili lorde:

a) con sede normale di servizio in Comuni con popolazione non inferiore ai 250 mila abitanti:

	Coniugato	Celibe
Direttore generale	87.740	60.820
Ispettore generale	65.090	38.090
Ispettore capo	56.350	28.450
Ispettore superiore	43.350	15.350
Ispettore principale	46.570	18.570
Ispettore	46.680	17.680
Ispettore aggiunto	47.740	17.040;

b) con sede normale di servizio in Comuni con popolazione inferiore ai 250 mila abitanti:

	Coniugato	Celibe
Ispettore generale	65.090	37.090
Ispettore capo	56.350	28.450
Ispettore superiore	43.350	15.350
Ispettore principale	46.570	18.570
Ispettore	46.680	17.680
Ispettore aggiunto	47.740	17.040.

Art. 2.

Le misure delle indennità per servizio forestale stabilite dal precedente articolo 1 saranno variate automaticamente e nella stessa misura ogni qualvolta subiranno variazioni l'indennità speciale di pubblica sicurezza, l'indennità per spese domestico e governo quadrupedi e l'indennità di alloggio spettanti agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 3.

La maggior spesa derivante dall'attuazione della presente legge fa carico al capitolo 1701 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il personale del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) del Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad indossare l'uniforme della stessa foggia di quella dei sottufficiali e guardie forestali, con distintivi di grado; gli ispettori (ufficiali) che prestano servizio presso le scuole del Corpo forestale dello Stato debbono sempre indossare l'uniforme.

Alla prima vestizione provvederà l'Amministrazione a mezzo del magazzino centrale vestiario ed equipaggiamento del Corpo forestale dello Stato.